

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 54 DEL 29/09/2005
ADOTTATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 43 DEL 16/03/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 52 DEL 16/05/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 12/03/2007

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 e del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla seguente normativa: Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n° 1265 del 27/07/1934, Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285, Circ. Min. Sanità n° 24 del 24/06/1993, Statuto Comunale e altre norme di legge inerenti alla materia.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23, 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.

ART. 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 4 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo IX del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934. n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediata all'A.S.S. di competenza, relativamente al luogo dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte, come prescritto dall'art.1 comma 4 del D.P.R. 285/90, è fatta dal medico necroscopo che assunte le necessarie informazioni, compila la scheda ISTAT.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, in tal caso si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.
5. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, dal medico necroscopo, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica (art. 1 comma 6 D.P.R. 285/90).
6. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
7. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 396/2000, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dall'A.S.S. territorialmente competente.

ART. 5 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI O DI OSSA

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.S. territorialmente competente.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l' A.S.S. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, sull'Ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nei cimiteri di parti di cadavere ossa umane o parti amputate da persona vivente.

ART. 7 - CASI PARTICOLARI DI SEPOLTURA

1. Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' A.S.S. territorialmente competente.

3. A richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 8 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate al locale di osservazione dell'obitorio;
- d) l'uso di celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe le cui aliquote sono stabilite dalla Giunta Comunale (art. 42 lettera f D.L. 267/2000)

ART. 9 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'Ufficio dello Stato Civile è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'Ufficio Comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285);
- d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 10 - PERIODI DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi. a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento e negli altri casi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente. l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Tali locali possono altresì trovare collocazione presso l'Azienda Ospedaliera di competenza oppure in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
4. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazione di vita, ad ogni modo è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Il Comune dispone nei cimiteri di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 11 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il locale di cui all'art. precedente, ha scopo di obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienicoconservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 12 - PERIODI DI OSSERVAZIONE PER MORTI DI MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente. Qualora, per mancanza di suddetto locale, si venissero a creare condizioni di compresenza di cadaveri, l'accesso sarà consentito esclusivamente alle persone autorizzate.

FERETRI

ART. 13 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi artt. 15, 16, 17, 18.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in un lenzuolo.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Azienda per i Servizi Sanitari competente dispone che il trasporto, trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 14 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta , sotto la vigilanza del personale incaricato. Per effetto della deliberazione del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. territorialmente competente, la chiusura dei feretri è delegata alle Imprese di Pompe Funebri. La vigilanza sulle operazioni di chiusura svolte da imprese non delegate resta di competenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o personale tecnico all'uopo incaricato.
2. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. territorialmente competente o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui agli artt.11,12,13,14 del D.P.R. 285/900. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 15 - FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.

ART. 16 - FERETRI PER INUMAZIONE :

1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente abete, pioppo, pino larice etc.);
2. Le casse, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Le medesime casse debbono avere le caratteristiche costruttive previste dall'art. 75 del D.P.R. 285/90.
3. I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n 285.

ART. 17 - FERETRI PER TUMULAZIONE

1. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti meno di cento chilometri, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, COMMA 5, del D.P.R. 10/9/1990 n 285.

3. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti più di cento chilometri, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui al comma 1, nonché agli articoli 27,28,29 del D.P.R. 10/9/1990 n 285.

ART. 18 - FERETRI PER CREMAZIONE

1. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche del succitato art.17 comma 2 laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;

2. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al summenzionato art.17 comma 1, in ogni altro caso.

ART. 19 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente le casse per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo in quest'ultimo caso il diritto di rivalsa sugli stessi.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 20 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

3. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 21 - TRASPORTO FUNEBRE NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Non può essere eseguito alcun trasferimento di salme da parte di privati.
2. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono eseguiti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10/09/90 n 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 comma 2 del succitato Decreto.
3. I trasporti funebri possono essere gratuiti o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Comune, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10/09/90 n 285.
4. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero deve essere autorizzato da Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente con Decreto, a seguito di domanda degli interessati.

ART. 22 - AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. L'autorizzazione del Sindaco deve essere consegnata al personale di custodia laddove presente e comunque al personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23 - TRASPORTO FUNEBRE PER E DA ALTRI COMUNI PER IL SEPPELIMENTO

1. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 24 - TRASPORTO PER I MORTI DI MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato da Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dal succitato art. 17.
2. Per i cadaveri portatori di radioattività il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS, o suo delegato prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i successivi provvedimenti per la decontaminazione.
3. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o organo ad essa delegato, al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il personale addetto alla custodia possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 25 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER LA CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

ART. 26 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
3. Per ragioni di sicurezza e incolumità stradale possono essere individuati percorsi alternativi che limitano il transito sulla viabilità primaria.
4. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 27 - MODALITA' DI SEPOLTURA

1. Il trasporto delle salme può essere eseguito da ditte specializzate; il trasporto deve essere

comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'Azienda per i Servizi Sanitari competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

3. Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0.660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASS. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

ART. 28 - CASI PARTICOLARI DI TRASPORTO

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990 n 285 e, chiuso anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

ART. 29 - ACCOMPAGNAMENTO FUNEBRE

1. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa la vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte o per pericolo conseguente alla diffusione della radioattività.

2. I Ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ART. 30 - MEZZI PER IL TRASPORTO

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

ART. 31 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° Luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino e per l'estradizione nel Paese di salme dirette verso uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino si fa riferimento all' art. 28 e 29 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato del Vaticano si richiama la Convenzione 28/04/1936 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, n 1055.

ART. 32 - FERETRI PER IL TRASPORTO

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore

della Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso, per le casse, di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 17, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 33 - NORME GENERALI PER IL TRASPORTO

1. Per il trasporto di cui all'art. 25, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno, suddetta prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 34 - TRASPORTO DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando la autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiuse con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
4. Il trasporto di parti amputate da persona vivente qualora siano destinate ad inumazione o tumulazione, sono assoggettate alle norme previste per il trasporto delle salme.

ART. 35 - TRASPORTO DI CENERI

1. Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui al D.P.R. 285/90, non è soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 36 - CARRI FUNEBRI

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strade debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 37 - RIMESSE PER I CARRI FUNEBRI

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal direttore sanitario della Azienda per i Servizi Sanitari competente, anche per il tramite di suoi delegati.

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 38 - CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- a) Fontanafredda capoluogo (loc. Villadolt)
- b) Vigonovo
- c) Nave

ART. 39 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 e 105 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

2. Al loro interno i cimiteri comprenderanno:

- a) un'area destinata a campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie;
- c) un edificio (colombario) per loculi;
- d) un deposito di osservazione;
- e) una camera mortuaria;
- f) una sala per autopsia (solo in un cimitero);
- g) una cappella;
- h) un ossario comune;
- i) un cinerario comune;
- j) un edificio (colombario) per nicchie ossario;
- k) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie;
- l) un magazzino;
- m) i servizi destinati al pubblico accessibili anche a disabili
- n) gli spogliatoi e i servizi riservati agli operatori cimiteriali.

ART. 40 - SALME RICEVUTE E SEPOLTE

1. Nei cimiteri, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del Comune stesso;
 - d) in deroga all'art. 50 del D.P.R. n 285/1990 è pure consentita, a discrezione del Sindaco o di altro organo previsto dalla normativa vigente e comunque in numero limitato l'inumazione o la tumulazione di :
 - e) salme di consorti, genitori e figli di persone residenti nel Comune;
 - f) salme di persone già residenti a condizione che nel cimitero sia sepolto almeno un genitore, il coniuge o un figlio.
 - g) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all' art.13 comma 2 del presente Regolamento;
 - h) i resti mortali delle persone sopraelencate;
 - i) per giustificati motivi e compatibilmente con le disponibilità il Sindaco può concedere la sepoltura in campo comune anche ai non residenti;
 - j) cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nel corso della loro vita per opere svolte in favore della collettività del Comune di Fontanafredda. Tale assegnazione, al caso concreto, avverrà con motivato Atto della Giunta Comunale.
2. Nel caso di tumulazione, verrà valutata la disponibilità di loculi al momento della richiesta, tenendo conto del numero di loculi liberi e degli eventuali programmi realizzativi.

ART. 41 - MANUTENZIONE E VIGILANZA

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o da altro organo previsto dalla normativa vigente.
2. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 42 - SERVIZIO DI CUSTODIA

1. In tutti i cimiteri deve essere assicurato un servizio di custodia, a cui provvederà direttamente il Comune con proprio personale o appaltando il servizio all'esterno. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 del presente Regolamento ed inoltre, iscrive sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazioni, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, o di ceneri.

ART. 43 - SERVIZIO DI CUSTODIA AFFIDATO A PRIVATI

1. Il servizio di custodia, se affidato a Ditta privata, dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni di cui al T. U. delle LL. SS. e del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 44 - REGISTRI CIMITERIALI

1. I registri indicati nel succitato art. 42 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

**RISCONTRO DIAGNOSTICO
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

ART. 45 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinicoscientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatoma-patologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa della morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

ART. 46 - RISCONTRO DIAGNOSTICO PER I MORTI DI MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. n. 185 del 13 febbraio 1964 in quanto applicabili.

ART. 47 - RISULTATI DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure prescritte dall'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria

ART. 48 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/90.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART. 49 - DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le

generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'articolo precedente, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

ART. 50 - RICONSEGNA DEI CADAVERI

1. Dopo eseguite le indicazioni e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 48 del presente Regolamento, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 51 - RILASCIO DI OSSA A SCOPO DI STUDIO

1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. E' vietato il commercio di ossa umane.

ART. 52 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO TERAPEUTICO

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

ART. 53 - AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 47 del presente Regolamento.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 54 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree o opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per la collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione e la misura delle aree.

ART. 55 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. L'elaborazione del piano dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime da formulare anche in base ai dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistemazione di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e crematori.
- f) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - g) campi di inumazione comune;
 - h) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - i) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - j) tumulazione individuale in loculi;
 - k) cellette ossario;
 - l) nicchie cinerarie;
 - m) ossario e cinerario comune.
- n) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.

ART. 56 - PLANIMETRIE CIMITERIALI

1. L'Ufficio comunale è dotato di planimetrie che devono essere aggiornate ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o siano soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
2. Dette planimetrie comprendono:
 - a) una planimetria in scala non inferiore a 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune;
 - b) una planimetria in scala 1:2000 estesa anche alle zone circostanti, comprendenti le relative zone di rispetto cimiteriale;
 - c) una planimetria, in adeguata scala, dell'intero territorio comunale con l'ubicazione dei cimiteri.

ART. 57 - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico – chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
3. La relazione tecnico – sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, e delle eventuali costruzioni accessorie previste.
4. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del

complesso che gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

5. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

6. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

7. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, dei nuovi cimiteri edifici pubblici o privati o ampliare quelli preesistenti.

8. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore cinquanta metri dai centri abitati.

9. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un elevato grado di porosità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

10. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. Per il cimitero di Nave che non soddisfa i suddetti parametri, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dettate anche dall'art. 57 comma 7 del D.P.R. 285/90, i campi di inumazione futuri saranno realizzati su dei terrapieni con materiali di riporto in modo da aumentare la quota del piano di campagna fino ad ottenere una distanza tra il fondo della fossa e la falda di almeno 0,50 m.

11. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione comune, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione.

12. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione comune, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

13. Nell'area di cui all'art. 58 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione, oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, ossari comuni o di sepolture private;

b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione in campo comune.

14. I cimiteri devono essere approvvigionati di acqua potabile e dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri. Devono inoltre essere dotati di servizi per i portatori di handicap.

15. Il terreno dei cimiteri deve essere sufficientemente dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

16. I cimiteri devono essere recintati lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

17. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono di conservazione, i manufatti di loro proprietà.

18. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il

Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra. anche per pubbliche affissioni.

19. La dismissione di sepolture private e di tombe di famiglia può essere fatta solo dopo la estumulazione dei resti mortali in esse contenuti, nell'osservanza delle norme di cui all'art. 86 del 10 settembre 1990 n. 285, ed a cura e spese del concessionario o dei familiari aventi diritto.

ART. 58 - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 del presente Regolamento possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri, resti mortali, conservazione di ceneri od ossa di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

3. Le maggiori spese per le opere eventualmente necessarie per tali reparti, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

4. In via eccezionale possono essere istituiti, con motivato provvedimento, altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti ad altre categorie individuate dal Comune.

5. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

ART. 59 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, e per le relative tumulazioni si fa riferimento al Capo XXI del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 60 - CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta del feretro prima del seppellimento ed avere le caratteristiche di cui agli articoli 64 e 65 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

2. La camera mortuaria può essere anche adibita a deposito di osservazione previsto dall'art 6 del presente Regolamento; in tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 10 comma 2 del presente regolamento.

ART. 61 - SALA PER AUTOPSIE

1. Almeno uno dei cimiteri comunali dovrà essere dotato di una sala per autopsie, che dovrà rispondere ai requisiti prescritti agli articoli 65 e 66 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 62 - OSSARIO COMUNE

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, che trovandosi nelle condizioni di completa mineralizzazione non vengono richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

INUMAZIONE

ART. 63 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le sepolture per inumazione si suddividono in comuni e private.
2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno una durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento; le aree vengono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta la sepoltura privata.
3. Le sepolture private sono effettuate in aree in concessioni e le inumazioni possono avere una durata superiore ai 10 anni.

ART. 64 - CAMPI DI INUMAZIONE

1. I campi destinati all'inumazione, dimensionati ai sensi dell'art.58 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, all'aperto od al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 65 - CIPPO

1. Ogni fossa nei campi di inumazione salvo diversa soluzione prescelta dai privati, deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo a cura del Comune, verrà applicata un targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino al costipamento del terreno.
3. A richiesta dei privati, deve essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di copritomba e/o di una lapide marmorei, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/90 n 285.

ART. 66 - FOSSE

1. Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere una profondità non inferiore a ml. 2.00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1.50 e una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
3. Dopo che vi sia stato deposto il feretro la fossa dovrà essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
5. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 67 - INUMAZIONE PER SALME DALL'ASTERO O DA ALTRO COMUNE

1. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

ART. 68 - SEPPELLIMENTO

1. Le operazioni di deposizione del feretro nella fossa saranno eseguite con massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od avvalendosi di un meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 66.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' assolutamente vietato spogliare un cadavere, appropriarsi di parte di esso, degli abiti, di ornamenti o oggetti preziosi.

TUMULAZIONE

ART. 69 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le Norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n 285/90, in particolare:

a) le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo, secondo quanto disposto dall' art.17 del presente

Regolamento.

b) le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

c) nella tumulazione in nicchie ed in loculi è vietato sovrapporre un feretro sull'altro; nei colombari destinati alla tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato, intendendosi per "feretro", l'insieme delle due casse contenenti una salma. Il loculo può comunque ospitare, oltre al feretro, urne cinerarie e cassette di resti di familiari esumati o estumulati.

d) a partire dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2.25, altezza m 0.70 e larghezza m 0.75. (Art. 13.2 della Circ. 24/06/1993, n.24).

e) i loculi possono essere a più piani sovrapposti e ogni loculo deve avere uno spazio esterno per il diretto accesso al feretro.

f) la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica. Nel caso di costruzioni in conglomerato cementizio armato, sia le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm 10.00.

g) è permessa la costruzione di loculi prefabbricati le cui celle devono avere uno spessore tale da assicurare la dovuta resistenza meccanica.

h) le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.

i) le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tale proprietà.

j) i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

k) la chiusura del tumulo deve essere realizzata in muratura in mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3.00 o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica, sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 70 - DEPOSITO PROVVISORIO

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un terreno allo scopo di edificare un sepolcro privato fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- c) per coloro che hanno presentato domanda di sepoltura presso una struttura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale per l'inumazione, purchè inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi.
 3. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo che va dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
 4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti il cui originale deve essere conservato presso gli Uffici comunali.
 5. A garanzia può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
 6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco o diverso organo previsto dalla Normativa vigente, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, previo pagamento dei diritti relativi.
 7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CREMAZIONE

ART. 71 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di tale disposizione testamentaria, la volontà può essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai Pubblici Ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968. n. 15. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, non vi è obbligo di autenticare la sottoscrizione di cui sopra, se la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente comunale addetto a riceverla.
4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
5. Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse in feretri secondo quanto disposto dall'art.18 del presente Regolamento.
6. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
7. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
9. Le dimensioni limite delle urne devono essere compatibili con quelle dello spazio disponibile nella nicchia, colombario.
10. Il Sindaco in casi particolari e su richiesta dell'interessato o degli aventi titolo, può autorizzare la collocazione dell'urna cineraria in spazi diversi da quelli indicati dal presente titolo, purché all'interno dell' area cimiteriale conformemente alla normativa in vigore al momento della richiesta.

ART. 72 – URNE CINERARIE E CINERARIO COMUNE

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari , dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
2. Per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalle cremazioni delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione o per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è destinato a cinerario comune un locale all'interno dell'area cimiteriale. Il cinerario comunale dovrà avere le dimensioni in superficie e profondità rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

IMBALSAMAZIONI

ART. 73 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S competente o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al D.P.R. 285/90.
4. Per l'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R n 285/90.

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 74 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 20 anni dalla inumazione, tempo necessario al terreno per la mineralizzazione o alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla Normativa vigente.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto.
5. Il personale che esegue le esumazioni stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. Le salme che, all'atto della esumazione, risultassero indecomposte saranno nuovamente inumate in sito o trasferite in apposito campo di seppellimento.
6. E' ammessa a richiesta la presenza dei familiari al momento della esecuzione delle operazioni, previo nulla osta della competente A.S.S.
7. Per quanto non detto si fa riferimento all'articolo 82 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
8. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatizzati.
9. Annualmente il Responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
10. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

ART. 75 - ESUMAZIONI STRORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate straordinariamente prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco o altro organo previsto dalla Normativa vigente, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Le esumazioni straordinarie, per salme da trasportare in altre sepolture o per la cremazione, sono autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato e alla presenza di un addetto del cimitero.
3. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite.
4. Tali esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.S. o da personale tecnico da lui delegato e vi possono presenziare solamente i parenti autorizzati.

ART. 76 - PERIODI NEI QUALI NON SI POSSONO ESEGUIRE ESUMAZIONI

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; e quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa compresa nell'elenco delle malattie infettive - diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.S. o suo delegato, dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 77 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed

avuti in concessione previo versamento della tariffa all'uopo prevista. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco.

ART. 78 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private e a concessione perpetua, si eseguono di norma allo scadere del periodo della concessione, sono regolate dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla Normativa vigente, previo nulla osta della competente A.S.S.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio impartiti dal Sindaco o da suo delegato.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dallo stesso, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente per tutto l'anno successivo.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali, qualora si trovino in condizione di completa mineralizzazione, saranno collocati in ossario comune.
6. E' consentita la estumulazione straordinaria precedentemente alla scadenza del periodo di concessione purché siano passati almeno 50 anni dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. E' inoltre ammessa a richiesta dei familiari interessati per trasportare i feretri in altra sepoltura o per la cremazione e comunque nel rispetto degli artt. 88 e 89 del D.P.R. n. 285/90 o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
7. E' ammessa, a richiesta, la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni previo nulla osta della competente A.S.S. ed eventualmente dell'Autorità Giudiziaria.
8. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private o a concessione perpetua, qualora non sia completato il processo di mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
9. Per le salme estumulate, di cui al comma precedente, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
10. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 82 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
11. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere alla nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno tre anni dalla precedente.
12. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato.

ART. 79 - TRASFERIMENTO DI FERETRI ESTUMULATI

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo

trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.

3. Non sono autorizzate estumulazioni, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

ART. 80 - NORME PER GARANTIRE IL TRATTAMENTO DECOROSO DELLE SALME

1. E vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione

2. Il Responsabile del Servizio e gli operatori addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.S. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

3. Prima che siano trascorsi 20 anni per le sepolture a inumazione e 50 per quelle a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e su autorizzazione del Sindaco.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

ART. 81 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma prevista dall'apposita tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la relativa fattura, comprensiva dei costi del personale in riferimento alle operazioni svolte.
4. Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
5. Le dimensioni limite delle cassette ossario devono essere compatibili con quelle dello spazio disponibile nella nicchia, colombario.

OGGETTI DA RECUPERARE

ART. 82 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia seguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dei competenti Uffici Comunali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni, devono essere consegnati al Servizio di custodia del cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 83 - OGGETTI ALIENABILI DAL COMUNE

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, in modo documentato, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarle per opere di miglioramento dei cimiteri o, altrimenti alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, lapidi e copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo la esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno in altro luogo idoneo.

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 84 - DISPOSIZIONI GENERALI

1 Il Comune può concedere a privati residenti e ad Enti operanti nel territorio comunale l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività o manufatti costruiti dal Comune (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, etc.).

2. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o Enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie etc.

4. Alle sepolture private, di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o di inumazione le disposizioni contenute nel presente Regolamento e quelle generali stabilite dal D.P.R. n 285/90 rispettivamente per le tumulazioni e le estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5. Il rilascio della Concessione è subordinato alla presentazione di idonea istanza al Sindaco ed al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

7. La concessione, relativamente ai manufatti costruiti dal Comune, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato revocabile, su bene soggetti a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

10. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;

b) la data di inizio e la durata;

c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il Legale Rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie, che sottoscrivono l'atto;

d) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (tombe di famiglia, collettività, etc.);

e) l'eventuale restrizione o l'ampliamento del diritto d'uso in relazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

11. Concessionario è chiunque abbia ottenuto l'atto di concessione, oppure, la persona in nome della quale è stata avanzata la domanda, se l'atto è stato richiesto da un procuratore speciale la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e allegata all'atto di concessione.

12. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

13. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

14. Le tariffe di concessione sono stabilite, come indicato nell'allegato B e potranno essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, in base al deprezzamento della moneta, tenuto conto dei Costi e dei maggiori oneri posti a Carico del Comune.

15. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 85 - SOGGETTI

1. Possono essere destinatari di concessioni cimiteriali i Privati o gli Enti.

ART. 86 - PRIVATI

1. I Privati si possono distinguere in:

4. Persone fisiche
5. Famiglie
6. Collettività/Comunità
7. Parrocchie

ART. 87 - ENTI

1. Gli Enti si possono distinguere in:

- a) Enti morali
- b) Confraternite
- c) Istituzioni

1. Non possono ritenersi Enti coloro che hanno scopi commerciali, né società giuridiche in quanto prive di quell'elemento personale che costituisce "interesse" alla sepoltura.

ART. 88 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Trattandosi di un rapporto di diritto pubblico, la concessione presuppone una istanza del richiedente, una valutazione dell'Amministrazione, un Atto di concessione.

2. L'assegnazione delle sepolture avviene per ordine progressivo in relazione alla disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. L'ordine di assegnazione sarà dal basso verso l'alto, senza saltare file e in ordine di decesso.

3. Di norma la sepoltura individuale privata relative alle concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi; dei restio ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne; può altresì essere concessa l'autorizzazione all'inserimento di cassette o urne in loculi a condizione che il loculo già contenga la cassa con la salma. E' tuttavia concesso conferire, a favore di richiedenti in vita, purché di età superiore a 70 anni un massimo di n. 2 loculi. In via eccezionale il numero dei loculi può essere elevato fino a 3 unità.

4. E' riconosciuta la facoltà al coniuge superstite, dalla data del seppellimento del congiunto, di presentare domanda per la concessione di un loculo adiacente, con le modalità di cui al comma precedente, purché abbia compiuto 70 anni. Potranno essere valutate situazioni particolari per le quali la domanda può essere presentata anche da soggetti con età inferiore a 70 anni non legati da alcun rapporto di parentela o affinità con il defunto, in tal caso vanno considerati alla stregua di concessionario titolare, anche quando la sepoltura fosse destinata al soggetto defunto. Dette istanze vanno esaminate e quindi accolte se, ritenute accettabili con deliberazione della Giunta Comunale;

Tra le situazioni particolari vanno ricomprese quelle per cui l'Amministrazione ritiene di dover ricorrere, in assenza di altre risorse, al finanziamento di opere cimiteriali mediante la concessione "sulla carta" di loculi e tombe di famiglia, al fine di reperire le risorse occorrenti per finanziare le opere cimiteriali medesime.

In tal caso il Comune, mediante apposito bando, manifesterà ai cittadini la volontà di realizzare loculi e tombe di famiglia e di assegnarle, nei limiti che verranno all'uopo stabiliti con delibera della Giunta Comunale, a quanti ne faranno richiesta, indipendentemente dall'età anagrafica, con disponibilità ad anticipare i previsti costi di concessione.

5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente

retrocessa al Comune.

6. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando, come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione.

7. Esclusivamente per le concessioni di cui al punto 6 del presente articolo, l'interessato dovrà allegare anche il progetto di massima.

8. In ogni cimitero l'Amministrazione Comunale si riserverà almeno due loculi liberi per tumulazioni provvisorie

ART. 89 - FORMA DELLA CONCESSIONE

1. La forma dell'Atto di concessione deve essere quella della scrittura privata tra il Concessionario e l'Ente concedente.

2. L'Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 90 - INIZIO DELLA CONCESSIONE

1. Normalmente la concessione decorre dalla data della firma dell'Atto. Qualora l'utilizzo del manufatto avvenga in data antecedente alla firma del contratto, la concessione stessa decorre dalla data di effettivo utilizzo.

2. Le concessioni in uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati o Enti, di sepolture a sistemi di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il Concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste agli artt. successivi e dalla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data dell'atto di concessione pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare il Sindaco o diverso organo previsto dalla normativa vigente, può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

ART. 91 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n 285.

2. Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, (10 febbraio 1976) mantengono i diritti acquisiti.

3. La durata è fissata:

a) in 40 (quaranta) anni per i manufatti (loculi) e per le sepolture private individuali costruiti dal Comune;

b) in 40 (quaranta) anni per gli ossari e le nicchie cinerarie costruiti dal Comune;

c) in 99 (novantanove) anni per le aree destinate alla costruzione di sepolture per famiglie e collettività.

ART. 92 - RINNOVO CONCESSIONI

1. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalla tariffa vigente all'epoca della richiesta.

2. Il rinnovo è concesso dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

3. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma affinché consti sempre All'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di rinuncia. La sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella, quindi, cadranno nella libera disponibilità del Comune. Il Comune ne prende atto con deliberazione di Giunta Comunale e saranno affissi avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, in difetto il Comune procederà alla pubblicazione di tale avviso all'Albo Comunale e quello dei Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ART. 93 - RINUNCE, DIVISIONI E SUBENTRI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
4. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della L. 04/01/1968, n.15; essa dev'essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi
5. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite e registrate dai competenti organi amministrativi comunali.
6. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
7. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
8. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 105 del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione della intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
9. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 105 del presente Regolamento, che assumono la qualità dei concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'Ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi scegliendolo tra i concessionari secondo criterio di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.105 del presente Regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglie estinte, decorsi 25 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

ART. 94 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni, intendendosi per "N" anni, la durata della concessione, quando la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:
Tariffa in vigore all'atto della concessione integrata in base all'indice di svalutazione della concessione
$$\times \frac{1}{N} \times n \times 0,80$$
intendendo con N la durata della concessione,
con n il residuo della durata della concessione e
0,80 la riduzione per vetustà del manufatto.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Nel caso non venga presentata la rinuncia, il loculo non potrà essere utilizzato per altra salma. In presenza di loculi resosi liberi (per trasferimento salma del concessionario in altro luogo, ecc.) e non venga presentata la rinuncia, il loculo non potrà essere utilizzato per altra salma. In caso di carenza di loculi il Comune potrà chiedere la restituzione con la regola del comma 1.

Art. 95 - RINUNCIA A CONCESSIONI DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

2. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

3. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 96 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 1° comma dell'art. 65, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto alla dimensione della superficie concessa ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 97 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso dei manufatti, indicati dal presente Regolamento all'art. 108 comma 3, dai privati, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al

34
momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un

ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 98 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco o diverso organo previsto dalla normativa vigente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 99 - REVOCA DELLE CONCESSIONI DI DURATA SUPERIORE AI 99 ANNI

1. Le concessioni di durata eccedenti i 99 anni, di cui all'art. 78 comma 2° del presente Regolamento, potranno essere revocate quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

ART. 100 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura (art. 82 del presente Regolamento);

d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

ART. 101 - DIFFIDA

1. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e), f), di cui all'articolo precedente è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

2. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi i termini della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco o ad altro organo previsto dalla Normativa vigente in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.

ART. 102 - EFFETTI DELLA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o altro organo previsto dalla

Normativa vigente, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodichè il Sindaco o altro organo previsto dalla Normativa vigente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 103 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 120 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa e comunque non più di una volta, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 104 - AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti del presente Regolamento.
2. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumentini, colombari, ossari, nicchie cinerarie, tombe di famiglia, edicole funerarie secondo le norme indicate agli artt. 122, 123, 124, 125, 126, 127 del presente Regolamento.

ART. 105 – USO DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari. Per gli Enti il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del D.P.R. n285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al sesto grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della L. 04/01/1968, n 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma del presente articolo.
6. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della L.04/01/1968, n 15, resa da uno dei concessionari previo assenso di eventuali altri titolari della concessione e presentata in Comune prima della richiesta di sepoltura.
7. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza poter far valere alcun diritto sulla conservazione delle distanze e sullo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune potrà in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 106 – PROGETTI DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. competente.
2. Su richiesta del concessionario al Sindaco e su presentazione di un progetto edilizio, può essere autorizzato il ricavo di nicchie – ossario in tombe di famiglia private nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria ed edilizia.

ART. 107 - MANUTENZIONI

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata

indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

2. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali smottamenti od avvallamenti del terreno che provochino danni alle tombe marmoree, per cui nulla è dovuto, da parte dell'Amministrazione Comunale ai Concessionari purchè non provocato da interventi limitrofi o da attività attigue.

3. Quando i loculi o le tombe dati in concessione perpetua o a tempo determinato risultino, a giudizio dell'Ufficio, in stato di assoluto e palese abbandono, il Sindaco comunica con notifica, anche a mezzo posta, al concessionario o all'avente diritto sulla sepoltura, il rilievo sullo stato di abbandono in cui versa la stessa, diffidandolo a che venga ripresa, in modo continuativo, la sua decorosa manutenzione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Continuando lo stato esteriore di abbandono per un periodo complessivo di 180 giorni dalla comunicazione, il Comune procederà, senza altro avviso, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D.P.R. n. 285/90 (Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione).

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 108 - ATTIVITA' EDILIZIA

1. L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è regolata dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvata con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, dal Piano Regolatore dei Cimiteri e dal presente Regolamento Comunale.
2. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
3. Per le sepolture di cui al 2° comma dell' art. 84 del presente Regolamento e per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, nonché per quelle che alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla e/o restaurarla, gli interventi sono subordinati alla Denuncia di Inizio Attività di cui agli articoli 69 – 70 e 71 della L.R. n. 52/91 e s.m.i. e per l'esecuzione di nuovi manufatti come cappelle, edicole e monumenti funerari subordinati ad Autorizzazione come previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera e) della L.R. 52/91 e s.m.i.
4. E' tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azioni di accaparramento dei lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai successivi artt.130 e 137 in quanto compatibili.

ART. 109 - VINCOLI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA

1. Nessuna opera di qualunque entità può essere intrapresa nei cimiteri ove manchi il nulla osta scritto del Sindaco o da diverso organo previsto dalla Normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 108 del presente Regolamento.

ART. 110 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. Per l'approvazione dei progetti e' necessario il parere obbligatorio e vincolante della competente A.S.S. e il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia, qualora presente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
1. Le domande di autorizzazione edilizia devono essere firmate dal Concessionario e corredate dai relativi tipi e da una ampia e dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali impiegati nella realizzazione.
2. Con la domanda dovrà essere presentato l'atto comprovante l'assegnazione in concessione dei terreni su cui si vuole edificare l'opera.

ART. 111 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. I progetti devono essere redatti con particolare cura ed avere caratteristiche di sufficiente pregio artistico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo.
2. I disegni di progetto devono essere firmati dal concessionario, dal progettista e dovranno contenere:
 - a) planimetria dell'area avuta in concessione estesa alle aree limitrofe in scala 1: 100;
 - b) pianta, prospetti, sezioni: nel rapporto 1:50 per edicole funerarie; nel rapporto 1: 20 per la posa di lapidi;
 - c) particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

ART. 112 - INIZIO LAVORI

1. Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà inviare una dichiarazione comunicando il giorno in cui intende iniziare i lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori e quello dello assuntore delle opere che controfirmeranno la dichiarazione quale accettazione dell'incarico ricevuto e per presa visione del progetto dell'opera da realizzare.

ART. 113 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nell'atto di approvazione del progetto dovranno essere definite il numero di salme che

- possono essere contenute nel sepolcro ed il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
2. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
 3. Le dimensioni limite delle costruzioni per sepolture private, vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale
 4. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dal rilascio della Autorizzazione edilizia, fatto salvo quanto contenuto nel 3° comma dell'art. 108 del presente Regolamento.
 5. Il termine dei lavori dovrà avvenire entro un anno dall'inizio dei lavori.

ART. 114 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI LOCULI

1. Il numero dei loculi complessivo, di cui al comma 1° dell'art. 84 del presente Regolamento è fissato in ragione di 1 loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
2. Per le aree di cui al comma 2° del suddetto art. 84 del presente Regolamento la capienza è determinata rispettando il dimensionamento della fossa, così come previsto dagli art. 72 e 73 del D.P.R. 285/90, nonché dall'art. 66 del presente Regolamento.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le variazioni di carattere ornamentale e qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma degli artt. 109 e 110 del presente Regolamento.
5. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
6. I concessionari di sepolture privata hanno facoltà di collocare sulla tomba, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico, lapidi, ricordi e similari.
7. Al fine di uniformare le varie tipologie di lapidi, etc. la autorizzazione potrà contenere apposite indicazioni relative alle dimensioni da rispettare e al conseguente allineamento delle tombe. Non verrà applicata alcuna tassa sulle scritte posizionate in corrispondenza delle tombe all'interno del cimitero.

ART. 115 - RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Il Comune dovrà richiedere il corrispettivo per eventuali consumi di acqua, energia elettrica, etc. in misura forfettaria.
3. La cauzione richiesta dal comune in occasione del rilascio del nulla osta per l'esecuzione dei lavori nell'area cimiteriale sarà restituita dopo l'avvenuto controllo dell'assenza di danni all'interno del cimitero e della avvenuta sistemazione delle aree utilizzate, anche all'esterno, per il deposito di materiali di cantiere.

ART. 116 - RECINTAZIONI AREE - MATERIALE DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'Impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o accumulati in uno spazio, opportunamente recintato a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, defilato in luogo indicato dall'Ufficio comunale competente e da ripulire volta per volta entro due giorni dalla data di fine lavori; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 117 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle Imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli art. precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali; si fa eccezione per i tagli, la connessione delle piastre, per le iscrizioni sulle lapidi e monumenti già in opera.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni prefestivi, dopo le ore 12 e in quelli festivi dovrà cessare ogni attività di cantiere e il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, ecc.

ART. 118 - ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni prefestivi dopo le ore 12 e in quelli festivi, durante i riti di sepoltura e di commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'Ufficio tecnico comunale.
3. E' vietato l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi.
4. E' vietato l'inizio dei lavori di costruzione di qualsiasi opera dal 26 ottobre al 3 novembre, salvo lavori di ordinaria manutenzione o lavori ritenuti urgenti ed indifferibili riconosciuti tali dall'Ufficio tecnico comunale .

ART. 119 - VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni in relazione al rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Ad opera finita e prima dell'uso il Direttore dei Lavori o in assenza di questa figura, il concessionario e il costruttore dell'opera, dovranno depositare in Comune una dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilità, la regolarità e conformità dell'opera al progetto approvato nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia e, ove necessari il deposito, il collaudo delle opere in conglomerato cementizio.
3. L'Ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione e sepolture familiari.

ART. 120 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

- 1 Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a vestire con un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
4. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico;
 - c) di dare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
5. Il mancato rispetto degli obblighi o divieti di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare fatto salvo che non costituisca violazione più grave.

ART. 121 - IMPRESE POMPE FUNEBRI - FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

a) provvedere alle incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia per assolvere gli obblighi verso il Comune che quelli verso le parrocchie e gli enti di culto;

b) occuparsi della salma e degli accessori relativi;

c) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

NORME TECNICHE

ART. 122 - MONUMENTINI

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni 1.00 metri per 1.70 metri per una altezza massima di 1.50 m.
2. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a 1.10 metri. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotte alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

ART. 123 - LOCULI

1. Ogni loculo deve avere uno spazio libero per diretto accesso del feretro.
2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
 1. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
 2. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
 3. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo di evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
 4. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
 5. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
 6. Le dimensioni di ingombro libero interno saranno preferibilmente non inferiori a quelle di un parallelepipedo di lunghezza 2,25 metri, di larghezza 0.75 metri e di altezza 0,70 metri. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura .

ART. 124 - OSSARI - NICCHIE CINERARIE

1. Tali strutture non dovranno avere particolari caratteristiche costruttive ai fini igienico sanitari.
2. I colombari dovranno avere dimensioni di ingombro pari a quelle di un parallelepipedo di 0,70 metri di lunghezza, di 0,30 metri di larghezza e di 0,30 metri di altezza.
3. Le nicchie cinerarie dovranno avere dimensioni di ingombro pari a quelle di un parallelepipedo di 0,50 metri di lunghezza, di 0,30 metri di larghezza e di 0,30 metri di altezza.

ART. 125 - TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE

1. Nelle zone opportunamente definite dal Piano Regolatore Cimiteriale è concesso ai privati di realizzare tombe di famiglia ove i feretri saranno contenuti in una cripta sotterranea suddivisa in loculi con le caratteristiche di cui all'art. 123 del presente Regolamento.
2. Le sepolture nella loro tipologia avranno una copertura realizzata in soletta di calcestruzzo armato che dovrà essere atta a sostenere il sovraccarico che gli compete e impedire inoltre qualsiasi infiltrazione d'acqua. Tale copertura potrà emergere dal piano di calpestio del terreno per una altezza massima di 45 cm.
3. L'apertura per l'introduzione dei feretri non potrà mai essere inferiore in lunghezza a 2.00 metri.

4. Sopra la copertura potrà essere consentita, con apposita autorizzazione, la collocazione di cippi, stele o monumentini la cui altezza non potrà superare i 1.50 metri dal piano di calpestio del terreno.

5. Per tutti i tipi di sepoltura valgono le norme e le relative caratteristiche per i loculi esaminati negli articoli precedenti.

ART. 126 - EDICOLE FUNERARIE

1. Per edicole funerarie (o sepoltura a casetta) si intende una struttura rialzata rispetto al piano di campagna; essa potrà contenere loculi disposti sia sopra che sotto il livello del pavimento e un'eventuale ossario.

2. La realizzazione di tali monumenti dovranno seguire le seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) Le dimensioni in pianta del manufatto dovranno coincidere con le dimensioni dell'area avuta in concessione.

b) L'altezza massima nel punto più alto non potrà superare i 3,00 metri, eventuali deroghe potranno essere ammesse in funzione di allineamenti con attigui fabbricati in atto.

c) all'interno dell'edicola i loculi devono essere disposti in modo tale da permettere in ogni tempo la estumulazione delle salme.

d) Struttura portante perimetrale, se realizzata in muratura dovrà avere uno spessore minimo di 30 cm.; se realizzata in calcestruzzo di cemento armato lo spessore potrà essere ridotto a 20 cm.; se realizzata completamente in pietra naturale a tutto spessore, lo spessore minimo sarà di 30 cm.

e) Nella costruzione di edicole funerarie è vietato l'impiego di muratura in blocchi di cemento.

f) I rivestimenti esterni dovranno essere costituiti da rocce ornamentali quali: marmo, granito, travertino, pietra; sono ammesse anche pietre artificiali formate da pietrisco di rocce naturali collegate da leganti idraulici.

g) Si prescrive l'impiego di chiavette per il collegamento delle pietre dei marmi di rivestimento.

h) Soluzioni con pietra artificiale di diversa composizione dovranno essere sottoposte al parere della Commissione Igienico-edilizia.

i) Nella realizzazione degli infissi e' vietato l'impiego di materiali plastici, è ammesso l'uso di materiali metallici che dovranno essere sottoposti a manutenzione con specifici trattamenti che garantiscano una buona durabilità nel tempo.

j) Si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche con metodi idonei.

k) Gli scarichi, se interni alla muratura dovranno essere eseguiti con materiali di prima qualità ed i giunti realizzati a regola d'arte al fine di evitare infiltrazioni, se esterni si consiglia l'impiego di rame di adeguato spessore.

l) E' vietato l'uso di materiali plastici per grondaie e pluviali in vista.

ART. 127 - LASTRE DI COLOMBARI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

1. Sulle lastre applicate alle chiusure dei colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie dovrà essere posizionato un numero progressivo realizzato in bronzo, relativo alla sepoltura.

2. Sulle lastre potranno essere posizionati portafiori e foto ceramiche.

3. E' fatto divieto ai concessionari di sostituire, anche con materiali più pregiati, le lastre di chiusura fornite dall'Amministrazione Comunale.

4. E' altresì vietata l'unione di più colombari, ossari e nicchie cinerarie con l'inserimento di una unica lastra.

5. Nelle tumulazioni le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque é vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 centimetri.

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 128 - ORGANI DI VIGILANZA

1. Al Corpo dei Vigili Urbani viene delegato il compito della vigilanza e dell'applicazione delle sanzioni amministrative, per la non osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e nel D.P.R. 10 settembre 1990 n 285.

ART. 129 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente. Gli orari sono affissi all'ingresso dei cimiteri.
2. Nelle giornate di intensa nebbia, pioggia o neve, il competente Ufficio Comunale può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, una volta esauriti i servizi di seppellimento.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 130 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. All'interno delle aree cimiteriali, non è ammessa la circolazione di veicoli privati ad esclusione dei carri funebri.
2. Il Sindaco può autorizzare l'uso di veicoli, per l'accesso ai cimiteri, alle persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata annualmente dal competente Ufficio Comunale su presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante l'infermità.
3. Il Sindaco può, altresì, autorizzare l'ingresso nei cimiteri dei mezzi di proprietà delle ditte che vi effettuano lavori per lo stretto tempo necessario all'esecuzione degli stessi.
4. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.
5. E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del luogo, a coloro che intendono svolgere attività di questua e ai fanciulli di età inferiore ad anni nove quando non siano accompagnati da adulti.
6. E' proibito passare attraverso i campi, e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

ART. 131 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.
2. Le coltivazioni arboree ammesse sono quelle tradizionali, le piante andranno comunque tenute in modo che il loro sviluppo non rechi pregiudizio alla circolazione delle persone fra le tombe ed eventuali rami che si protendessero sui viali del cimitero andranno adeguatamente potati.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare.
4. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario comune.

ART. 132 - EPIGRAFI

1. Sulle tombe dei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, con le modalità già specificate dagli artt. precedenti del presente Regolamento.
2. Ogni epigrafe o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto delle opere.
3. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle

autorizzate, o nelle quali figurano errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

4. E' fatto obbligo alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

5. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorre anche per pubbliche affissioni.

ART. 133 - RIMOZIONE DI ORNAMENTAZIONI

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 134 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Le lapidi, i cippi, etc, devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio di Vigilanza comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

2. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del personale di custodia viene trattenuto come ricordo al momento dell'inumazione delle salme nel cimitero.

ART. 135 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Tutti i rifiuti dell'attività cimiteriale sono classificati rifiuti urbani così come previsto dal D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 7, sue modifiche ed integrazioni, pertanto devono essere smaltiti nel rispetto dell'art. 21 - 2° comma lettera d) del suddetto D.lgs.

2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilati a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

3. I resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, gli avanzi di indumento si devono considerare rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, al reinterro.

4. I resti mortali possono essere soggetti a cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

ART. 136 - DIVIETI

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 137 - DIVIETI SPECIALI

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere su lapidi o su muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la

preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

l) assistere da vicino alle esumazioni o estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;

m) qualsiasi attività commerciale.

n) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

o) Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ART. 138 – RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti o delle sottrazioni che si verificassero alle sepolture o alle tombe.

2. I danni che fossero, anche involontariamente, cagionati nei cimiteri dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere risarciti da coloro che li hanno prodotti o da chi risulti civilmente responsabile.

ART. 139 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa, su autorizzazione del Comune, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di custodia.

ART. 140 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. Per quanto attiene il presente capo si fa riferimento agli artt. 96, 97, 98 e 99 al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 141 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, cippi o la costruzione di edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

DISPOSIZIONI VARIE

ART.142 - REGISTRO GIORNALIERO OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ART. 143 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per la libera sepoltura
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero delle concessioni in scadenza.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 144

1. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Azienda per i Servizi Sanitari competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Nel caso di impossibilità ad esibire il titolo originario di concessione perpetua del godimento della sepoltura, in quanto il titolo di concessione é pervenuto agli attuali fruitori della sepoltura per diritto successorio o per cessione e smarritosi nel tempo, agli stessi saranno richiesti di fornire sufficienti indicazioni perché l'ufficio individui le famiglie o le persone dalle quali discende il loro diritto successorio o di godimento per cessione.

ART. 145 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente la sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti o per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il Comune può stabilire che il riconoscimento di tali diritti avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, con lo stesso provvedimento, di determineranno le procedure, le condizioni, la decorrenza, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento stesso.
4. Il provvedimento del Sindaco o di altro organo previsto dalla normativa vigente, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

ART. 146 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 145 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del Presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 147 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE.

MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e ottenere la contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

3. Il Comune stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che lo stesso può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ART. 148 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale.

2. Per quanto non detto si fa riferimento al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 ed alla Circolare 24 giugno 1993 n 24 .

ART. 149 - CONTRAVVENZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338,339,340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della L.12/07/1961, n 603 e degli artt. 32 e 113 della L. 24/11/1981, n 689.-

**DIRITTI CIMITERIALI - Allegato A),
FOSSE A TERRA IN CAMPO COMUNE - LOCULI COMUNALI**

Tumulazione ordinaria in loculi €
Escavazione fossa e relativa inumazione gratuita
Estumulazione e conseguente ritumulazione straordinaria in loculi €
Estumulazione e conseguente ritumulazione straordinaria in celle ossario €
Esumazione e conseguente ritumulazione straordinaria in loculi €
Esumazione e conseguente ritumulazione straordinaria in celle ossario €
Esumazione e conseguente ritumulazione in celle ossario €
Estumulazione e conseguente ritumulazione in celle ossario €
Tumulazione in celle ossario €
Estumulazione per uscita salme €
Esumazione per uscita salme €
Esumazione collettiva sino a tre salme €

LOCULI PRIVATI

Tumulazione - solo manodopera €
Estumulazione - solo manodopera €
Diritto fisso per trasporto salme da e per il Comune e trasferimento
da un cimitero all'altro nel Comune €

CONCESSIONI al netto dei diritti - Allegato B)

Concessione 99 anni d'area per la costruzione di loculi terrestri o sotterranei €/mq
Concessione 99 anni d' area per sepolture a sistema di inumazione €/mq
Concessione 40 anni loculi comunali Cimitero di Villadolt €
Concessione 40 anni loculi comunali Cimitero di Vigonovo €
Concessione 40 anni loculi comunali Cimitero di Nave €
Concessione 40 anni celle ossario / nicchie cinerarie Cimitero di Villadolt €
Concessione 40 anni celle ossario / nicchie cinerarie Cimitero di Vigonovo €
Concessione 40 anni celle ossario / nicchie cinerarie Cimitero di Villadolt €
Concessione 40 anni celle ossario / nicchie cinerarie Cimitero di Nave €
Rinnovo concessione loculi comunali, ossari e nicchie 75 % tariffe vigenti
Rinnovo concessione area per tombe di famiglia o sepolture private
ed inumazioni per famiglie e collettività tariffe vigenti €/ mq.
Deposito provvisorio in loculo 1/60 a trimestre della tariffa con deposito cauzionale x 2 trimestri